

Oggi esordio ddl su testamento biologico in Commissione Camera

Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Approderà l'8 luglio in Commissione Affari sociali della Camera dei deputati il disegno di legge sul testamento biologico. Relatore del testo l'ex sottosegretario alla Salute Domenico Di Virgilio. La Commissione, presieduta da Giuseppe Palumbo, mira a dare il proprio via libera al provvedimento prima della pausa estiva, per poi passare all'esame del Ddl in Aula alla ripresa dei lavori, subito dopo l'estate. Ma la strada, al momento, appare tutta in salita, con l'opposizione che promette di dare battaglia soprattutto sul punto più controverso e delicato dell'intero provvedimento: alimentazione e idratazione artificiale. Un passaggio, questo, su cui il ministro del Welfare Maurizio Sacconi si è già detto non disposto a trattare, ritenendole forme di sostegno vitale e non terapie mediche, pertanto non oggetto di dichiarazioni anticipate di trattamento. Il passaggio del Ddl che promette di infiammare gli animi, è stato nelle settimane scorse anche al centro di una piccola 'spaccatura' interna alla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che ha votato un documento in cui invitava il Parlamento a intervenire sul testo sul fine vita approvato il 26 marzo scorso dal Senato. La 'bocciatura' per il Ddl uscito da Palazzo Madama, risultato di una riflessione svolta all'interno e all'esterno dell'associazione professionale che conta 360 mila iscritti, è stata votata da 85 presidenti sui 97 presenti al congresso nazionale di Terni, seguita da un fiume di polemiche e dalla 'bacchettata' inferta dal sottosegretario al Welfare con delega alla bioetica, Eugenia Roccella, al presidente della Fnomceo Amedeo Bianco. Ma cosa prevede il testo uscito dal Senato e approvato con 150 voti a favore, 123 contrari e 3 astenuti? In estrema sintesi, stabilisce il 'no' alla sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali, assistenza domiciliare ai pazienti in stato vegetativo, dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) non vincolanti e durata delle stesse di 5 anni. Nove articoli, in tutto, per regolamentare il dibattuto tema del fine vita. Ed è proprio dal Ddl che prende il nome di 'Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento' che ripartirà l'esame in Commissione Affari sociali della Camera. Nel primo articolo del testo vengono delineate le finalità del provvedimento, che vuole garantire l'inviolabilità e l'indisponibilità della vita umana, nonché la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino e della collettività. Si precisa il divieto di ogni forma di eutanasia attiva e al suicidio assistito, e si sancisce il no a forme di accanimento terapeutico, anche se, nel testo che ha avuto il via libera dell'Aula Senato, non si fa mai esplicito riferimento letterale all'accanimento terapeutico, depennato - nell'acceso iter che ha portato all'approvazione - con una serie di emendamenti. All'articolo 2 si disciplina il consenso informato,

mentre all'articolo 3 si entra nel vivo della delicata questione - indubbiamente il nodo più controverso del provvedimento - dell'idratazione e dell'alimentazione artificiali. L'articolo 3, infatti, disciplina i contenuti e i limiti delle Dichiarazioni anticipate di trattamento, le cosiddette Dat, attraverso le quali il dichiarante esprime il proprio orientamento sui trattamenti medico-sanitari e di fine vita in previsione di una futura perdita delle capacità di intendere e di volere. Non possono essere inserite indicazioni finalizzate a eutanasia attiva od omissiva. E si specifica, inoltre, che alimentazione e idratazione artificiale, in quanto forma di sostegno vitale, non possono costituire oggetto di dichiarazioni anticipate. Ciò significa, in altre parole, che non verrà data la possibilità di scegliere anticipatamente, e in piena coscienza, di non sottoporsi ad alimentazione e idratazione artificiali qualora ne avessimo bisogno trovandoci in condizione di disabilità. Nel testo si determina, inoltre, che le Dat acquistano efficacia dal momento in cui il paziente in stato neurovegetativo sia incapace di intendere e di volere. La valutazione dello stato clinico spetta a un collegio formato da 3 medici, composto da un neurologo, un anestesista-rianimatore e un medico legale, sentito il medico curante e il medico specialista della patologia. Nell'articolo 4 si afferma che le Dat non sono obbligatorie e devono essere redatte in forma scritta da persona maggiorenne in piena capacità di intendere e di volere, raccolte dal medico curante e non più dal notaio come previsto nel testo di partenza. Sono sempre revocabili e modificabili e hanno validità di 5 anni, termine oltre il quale perdono efficacia. L'articolo 5 prevede l'assistenza ai pazienti in stato vegetativo, mentre l'articolo 6 disciplina la figura del fiduciario, che, in collaborazione con il medico curante, si impegna a far sì che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dal paziente. L'articolo 7 garantisce al medico la possibilità di disattendere le Dat, sentito il fiduciario, qualora non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche. In caso di controversia tra medico e fiduciario la questione va sottoposta alla valutazione di un collegio di medici composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentito il medico curante e il camice bianco specialista della patologia. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non è tenuto ad applicare prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. All'articolo 8 si disciplina l'ipotesi di contrasto tra soggetti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario in assenza del fiduciario. La decisione viene autorizzata dal giudice tutelare su parere del collegio medico, o in caso di urgenza sentito il medico curante. All'articolo 9, contenente disposizioni finali, è prevista infine l'istituzione di un registro nazionale, una sorta di archivio delle Dat, al ministero del Welfare, in cui confluiranno i testamenti biologici raccolti. Le Dat non sono soggette all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.